N. \_\_\_\_/\_\_ REG.PROV.PRES. N. 01402/2023 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

### Il Presidente

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Rosaria Armenante, Giuseppina Ragosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

# nei confronti

Dario Gallotta, Simona Pironti Bottiglieri, Rita Di Giacomo, Carmelo Luca Stadio, Giovanni D'Anna, Luigi Borrelli, Vincenzo Caliendo, Di Stasio Anna, Paoletti Anna Maria, Fabbo Rita, non costituiti in giudizio;

Sulla istanza del 19.12.2023 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con proroga del termine concesso per provvedere alla pubblicazione entro il 23.12.2023

Nel ricorso proposto

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023 emesso dalla Regione Campania, che esclude l'odierna ricorrente dalla graduatoria e dà avvio alla procedura di interpello;
- 2) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 7.3.23, con cui si comunica che la procedura di interpello avrà inizio in data 9.3.23 (invio di invito ai vincitori tramite PEC) a cui dovrà seguire l'indicazione da parte degli interpellati delle sedi prescelte, entro 5 giorni (e quindi entro il 14.3.23);
- 3) di tutte le note inviate via PEC agli interpellati medio tempore trasmesse, unitamente alla modulistica allegata tra cui il modello prestampato per l'indicazione della scelta delle sedi;
- 4) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, tra cui il bando di concorso n. 29 del 23 maggio 2013, approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.7.2023

5) del Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/03/2023, avente ad oggetto "CONCORSO STRAORDINARIO PER L'"'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA

RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 – AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA TERMINI PRIMO INTERPELLO, nella parte in cui ha confermato quanto disposto con il D.D. n. 92 del 3/3/2023 ed ha riaperto i termini del primo interpello;

- 6) del Decreto Dirigenziale n. 360 del 23.6.23, avente contenuti identici al decreto dirigenziale n. 354/23 su citato ma contenente una rettifica di errore materiale delle descrizioni delle sedi n. 21 e 22 di Caserta.
- 7) di tutte le comunicazioni trasmesse a mezzo pec ai destinatari dell'interpello con i relativi allegati tra cui il modello per indicare le sedi, e di tutti i provvedimenti di assegnazione delle sedi medio tempore emessi dalla Regione Campania per effetto diretto dei decreti dirigenziali su riportati, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2023:

l'annullamento previa sospensiva, anche inaudita altera parte

Dell''''''Avviso della Regione Campania, pubblicato il 31.10.23 sul sito istituzionale della Regione, con cui si rende noto ai candidati del Concorso Straordinario per l''assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania, bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013, che in esecuzione delle sentenze della magistratura amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2023 e sentenza del Tar Campania – Napoli n. 05388/2023), si darà prosecuzione al I interpello che avrà inizio in data 19 novembre 2023 e si concluderà in data 24 novembre 2023 e in data 17 novembre sarà inviato alla casella pec del titolare della candidatura singola, o del referente della candidatura in forma associata, un avviso con le indicazioni relative alla scelta delle sedi. Nonché ove occorra della nota ricevuta dalla regione in data 6.11.23 con cui la Regione precisa che l''''''interpello riguarderà le posizioni successive alla 17.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Armenante Maria Rosaria il 16/11/2023:

## l"annullamento

9) Dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania in data 10.11.2023 con cui si rende noto ai candidati del Concorso Straordinario che con decreto dirigenziale n. 748 del 10/11/2023 è stata approvata la graduatoria rettificata ed è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il predetto concorso. Nonché del decreto dirigenziale 748/23 (doc. 1 e 2). Nonché, ove occorrer possa, della relazione della RegioneCampania DG 04 Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale prot. 2023.0547993 del 14.11.23 depositata dalla regione nel fascicolo telematico del presente giudizio (doc.3)

E per l'istanza di esecuzione misure cautelari depositata il 20.11.2023 e notificata via PEC in pari data;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, di cui alla ordinanza a verbale della camera di consiglio del 5.12.2023 con contestuale fissazione della udienza di merito al 27.2.2023;

Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato nell'istanza depositata in data 19.12.2023 di avere incontrato difficoltà nella pubblicazione in gazzetta ufficiale, in quanto: "gli uffici amministrativi che dovrebbero provvedere alla pubblicazione si sono rifiutati di accettare il verbale di udienza (da me comunque estrapolato dal sito della GA e completato di attestazione di conformità con firma digitale) come titolo idoneo, richiedendo il decreto ex art. 150 cpc..";

Ritenuto che, stante il principio di prova fornito dalla ricorrente ( cfr. PEC dell'IPZS allegato all'istanza del 19.12.2023), che richiede contestualmente una proroga del termine per procedere all'adempimento, possa provvedersi in conformità alla richiesta, per la notifica dei secondi e terzi motivi aggiunti;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati

in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, segnatamente dei secondi e terzi motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che

il testo integrale del ricorso insieme all'elenco nominativo dei controinteressati può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;

- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso ( secondi e terzi motivi aggiunti) e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza del Presidente della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso ( secondi e terzi motivi aggiunti) e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso ( secondi e terzi motivi aggiunti) e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso ( secondi e terzi motivi aggiunti) e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- ritenuto che, in accoglimento della istanza di proroga avanzata dalla ricorrente, le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori

N. 01402/2023 REG.RIC.

15 giorni, così prorogandosi il termine per l'adempimento, originariamente fissato al 23.12.2023;

Ritenuto che vada conseguentemente differita anche l'udienza per la trattazione del merito, individuandosi a tal fine la pubblica udienza del 9.4.2023, alla quale sono stati già fissati ricorsi vertenti su analoghe questioni, e concernenti la medesima graduatoria;

## P.Q.M.

- a) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 aprile 2024;
- b) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso ( secondi e terzi motivi aggiunti), con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli il giorno 21 dicembre 2023.

Il Presidente Anna Pappalardo

**IL SEGRETARIO**